

REGOLAMENTO E PROTOCOLLO BULLISMO E CYBERBULLISMO

(Delibera n. X del 8 gennaio 2026)

PREMESSO CHE

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza. Intende, quindi, attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, accanto al *bullismo*, un aumento del fenomeno del *cyberbullismo*, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

Il nostro Istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, intende **attivare sinergie con le famiglie e con le istituzioni**, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il *bullismo* e il *cyberbullismo* in tutte le sue forme così come previsto:

- [tutti i riferimenti normativi sono disponibili nel Regolamento completo consultabile nel sito web dell'Istituto Comprensivo di Asolo – www.icasolo.edu.it]

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

- Art. 1** tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.
- Art. 2** il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un adolescente definito "bullo" o da parte di un gruppo nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole e definito "vittima"; può assumere forme differenti (violenza fisica, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.
- Art. 3** il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico, attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, poiché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.
- Art. 4** gli alunni devono imparare le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, MMS che inviano).
Gli studenti si impegnano a contrastare l'*hate speech* sul web, adottando comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile. In linea con l'Art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione "*No hatespeech movement*" del Consiglio d'Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e di odio. Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'orario scolastico (es. messaggi offensivi inviati di notte da dispositivi tecnologici personali ...), se conosciute dagli operatori scolastici (docenti, preside) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia. Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva.
Come previsto dal regolamento d'istituto, non è consentito portare a scuola cellulari, smartwatch, giochi elettronici e riproduttori di musica.

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

INTRODUZIONE E FINALITÀ

Il presente protocollo è un documento operativo per l'Istituto Comprensivo di Asolo che definisce le procedure e le azioni concrete per la prevenzione, l'identificazione, la segnalazione e la gestione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il protocollo si basa sui principi delle **leggi 71/2017 e 70/2024** e su un approccio sistemico che coinvolge tutta la comunità scolastica. La finalità è garantire un ambiente di apprendimento sicuro, sereno e inclusivo per tutti gli studenti.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

1. DIRIGENTE SCOLASTICO

- promuove e diffonde il protocollo all'interno dell'Istituto.
- nomina un **Referente Scolastico per il bullismo e cyberbullismo** (come previsto dalla Legge 71/2017).

- promuove la formazione del personale docente e non docente.
- predispone un'informativa per i genitori e gli studenti all'inizio di ogni anno scolastico

2. REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- promuove e diffonde il protocollo all'interno dell'Istituto.
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo.
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, in concerto con il team di intervento.
- collabora con partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato, forze dell'ordine per realizzare progetti di prevenzione.

3. DOCENTI

- integrano nel curriculum scolastico attività di educazione alla cittadinanza digitale, all'uso consapevole dei social media e al rispetto delle differenze.
- monitorano le dinamiche di classe, prestando attenzione a cambiamenti di comportamento, isolamento o aggressività.
- creano un clima di fiducia che incoraggi gli studenti a parlare e a chiedere aiuto.
- incoraggiano la discussione aperta su temi come il rispetto, l'empatia e la gestione dei conflitti.

4. CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile.
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie; propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. FAMIGLIE

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, vigilando sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo.
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli.
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi e/o ansiosi).
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità.
- conoscono il codice di comportamento dello studente.
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

6. STUDENTI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione possono operare come tutor per altri studenti.
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, MMS) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali.
- come previsto dal regolamento d'istituto, non è consentito portare a scuola cellulari, smartwatch, giochi elettronici e riproduttori di musica.

7. PERSONALE ATA

- vigila negli spazi comuni (cortile, corridoi, bagni) e segnala tempestivamente al docente o al Dirigente scolastico eventuali comportamenti a rischio.

DEFINIZIONI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Per assicurare un linguaggio comune e una comprensione condivisa, si adottano le seguenti definizioni.

- **Bullismo:** un fenomeno di molestia sociale in cui una o più persone agiscono in modo aggressivo (fisicamente, verbalmente o psicologicamente) verso una vittima. L'aggressione è intenzionale, si ripete nel tempo e si basa su uno squilibrio di potere tra il bullo e la vittima.
- **Cyberbullismo:** qualsiasi forma di bullismo attuata utilizzando strumenti telematici (internet, social media, messaggistica istantanea, videogiochi online, ecc.). Include la diffusione di contenuti offensivi, la diffamazione, l'invio di messaggi minacciosi o l'esclusione sociale online.
- **Vittima:** lo studente o la studentessa che subisce l'atto di bullismo o cyberbullismo.
- **Bullo/Cyberbullo:** lo studente o la studentessa che compie l'atto.
- **Spettatore/Testimone:** gli studenti che assistono agli atti di bullismo senza intervenire, o che li incoraggiano. La scuola riconosce l'importanza di coinvolgere i testimoni nella soluzione del problema.

Rientrano nel **Cyberbullismo:**

- flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi con linguaggio offensivo;

- **cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, giochi, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **outing estorto**: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggio ingiurioso che screditino la vittima;
- **esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività online;
- **sexting**: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di **bullismo e cyberbullismo** e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto. **Fino al compimento dei 14 anni**, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. **Dai 14 ai 18 anni**, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali, tuttavia, rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi. Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, **la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie**, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale **l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti costituenti reato in danno o ad opera di minori (art.331 c.p.)**.

SEGNALAZIONE E INTERVENTO

Questa sezione definisce le procedure da seguire nel momento in cui un episodio di bullismo o cyberbullismo viene rilevato o segnalato.

Fase 1: La Segnalazione

- **Canali di Segnalazione:**
 - gli studenti, le famiglie o il personale possono segnalare episodi a un docente di fiducia, al referente bullismo-cyberbullismo o direttamente al Dirigente scolastico e/o ai suoi collaboratori.

Fase 2: L'Intervento Immediato (nei casi urgenti)

- in caso di pericolo immediato (aggressione fisica, minacce gravi, ecc.), il docente o il personale scolastico deve intervenire per interrompere l'azione e garantire la sicurezza della vittima.
- informare immediatamente, di persona o via mail, il Dirigente scolastico e il Referente.

Fase 3: L'Analisi e l'Accertamento

- il Dirigente scolastico, in collaborazione con il Referente, convoca il **team di intervento** (composto da DS, referente, collaboratori del DS e coordinatore di classe).
- il team ascolta separatamente le parti coinvolte: vittima, bullo e testimoni. L'ascolto avviene sempre con la massima riservatezza.
- si raccolgono prove (ad es. screenshot di messaggi, video, testimonianze) nel rispetto della privacy.

Fase 4: le azioni correttive

Le azioni vengono definite in base alla gravità e alla ripetitività dell'episodio.

- **Lieve entità (primi episodi).**
 - **per il bullo**: richiamo verbale, colloquio con i genitori, attività di riflessione o riparazione (es. un elaborato sull'empatia, un'attività di volontariato interno).
 - **per la vittima**: colloquio con i genitori ed eventuale invio ad esperto esterno, colloquio con referente.
 - **per la classe**: intervento educativo mirato a sensibilizzare il gruppo.
- **Gravità media.**
 - coinvolgimento della famiglia del bullo in un percorso di supporto.
 - sospensione dalle attività extracurricolari.
 - possibile allontanamento temporaneo dalla classe per attività alternative di riflessione.
- **Gravità alta (violenza fisica, diffamazione online, minacce gravi).**
 - **per il bullo**: sospensione da scuola. L'Istituto valuterà il ricorso a sanzioni disciplinari più severe, fino all'allontanamento, in conformità con il regolamento interno.
 - **per la vittima**: attivazione di un supporto specialistico esterno.
 - l'istituto si riserva di informare le forze dell'ordine se i fatti costituiscono reato.

5. Privacy e riservatezza

Ogni azione, dalla segnalazione all'intervento, avverrà nel pieno rispetto della privacy degli studenti coinvolti, come previsto dal **GDPR (Regolamento UE 2016/679)**. I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di questo protocollo e trattati in forma confidenziale.